

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

SIG. FRANCESCO PASTORE

DOTT. BENVENUTO CIFALDI

Certifico che questa deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma quarto, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;

Addì

IL SEGRETARIO GENERALE

DOTT. BENVENUTO CIFALDI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che copia di questa deliberazione del Consiglio Comunale è stata affissa all’albo pretorio del Comune oggi 6 dicembre 2011 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124, primo comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.

Addì 6 dicembre 2011

IL SEGRETARIO GENERALE

DOTT. BENVENUTO CIFALDI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Certifico che questa deliberazione è divenuta esecutiva ad ogni effetto in data
decorsi 10 giorni dall’ultimo di pubblicazione, ai sensi art.134, comma terzo, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;

Addì _____

IL SEGRETARIO GENERALE

DOTT. BENVENUTO CIFALDI

☒ ORIGINALE della Deliberazione

☐ COPIA CONFORME della Deliberazione, per uso amministrativo

Data

Il Funzionario/Responsabile

.....



CITTA’ DI BARLETTA

DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 41

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DEL RIFUGIO COMUNALE PER CANI COMUNE DI BARLETTA.

del 7 /11/2011

L’annoduemilaundici, il giorno 7 del mese di novembre alle ore 10,00 nella sala di lettura della ex Biblioteca Comunale, convocato con inviti scritti recapitati a termini di legge, si è riunito in seduta ordinaria pubblica, di prima convocazione, il Consiglio Comunale.
Risultano presenti e assenti i Consiglieri, come dall’elenco che segue:

		Presenti	Assenti			Presenti	Assenti
01. M AFFEI Nicola	Sindaco		SI(1)	17. FILANNINO Salvatore	Consigliere		SI(11)
02. PASTORE Francesco	Presidente	SI		18. GORGOGNONE Antonio	Consigliere		SI(14)
03. ALFARANO Giovanni	Consigliere		SI	19. GRIPPO Francesco	Consigliere		SI(8)
04. ANTONUCCI Luigi R.	Consigliere	SI		20. LANOTTE Marcello	Consigliere	SI	
05. BASILE Ruggiero F.	Consigliere		SI(6)	21. LASALA Michele	Consigliere	SI	
06. BRUNO Cosimo Damiano	Consigliere		SI(10)	22. LOMUSCIO Mario	Consigliere		SI(2)
07. CALABRESE Gennaro	Consigliere		SI(9)	23. MARZOCCA Pasquale	Consigliere	SI	
08. CANNITO Antonio	Consigliere	SI		24. MEMEO Riccardo	Consigliere		SI(3)
09. CAPORUSSO Domenico	Consigliere	SI		25. PAOLILLO Giuseppe	Consigliere		SI(4)
10. CARACCILO Filippo	Consigliere	SI		26. PIAZZOLLA Rossella	Consigliere		SI(7)
11. CRUDELE Giuseppe	Consigliere	SI		27. RIZZI Giuseppe	Consigliere	SI	
12. DAMIANI Dario	Consigliere	SI		28. RUTA Nicola	Consigliere	SI	
13. DEL PRETE Paolo Antonio	Consigliere	SI		29. SANTERAMO Antonio	Consigliere		SI(5)
14. DELVECCHIO Vincenzo	Consigliere		SI(15)	30. SCELZI Alessandro	Consigliere	SI	
15. DIBENEDETTO Michele	Consigliere	SI		31. TORRE Luigi	Consigliere	SI	
16. DORONZO Carmine	Consigliere	SI		32. VENTURA Pasquale	Consigliere	SI	
=====				33. VITO BELLO Mariagrazia	Consigliere		SI(12)
		Presenti n. 17				Assenti n. 16.	

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente, sig. Francesco Pastore, dichiara aperta la seduta e invita a procedere alla trattazione dell’oggetto sopra indicato, posto all’ordine del giorno.
Partecipa il Segretario Generale, Dott. Benvenuto Cifaldi, con le funzioni previste dall’art. 97, comma 4, lett. a) del D.L.gs. 18 agosto 2000 n.267.

1-5) Alle ore 10,10 i lavori vengono sospesi e riaperti alle ore 16,54 registrando la presenza di 22 consiglieri comunali (Sindaco, Pastore, Antonucci, Cannito, Caporusso, Caracciolo, Crudele, Damiani, Delprete, Dibenedetto, Doronzo, Lanotte, Lasala, Lomuscio, Memeo, Paolillo, Rizzi, Ruta, Santeramo, Scelzi, Torre, Ventura)

6) In corso di appello alla riapertura dei lavori entra il consigliere comunale Basile

7-8-9) I consiglieri comunali Piazzolla, Grippo e Calabrese entrano alle ore 17,10 in corso di trattazione dell’argomento sub)1 dell’o.d.g.

10-11) I consiglieri comunali Bruno, Filannino entrano alle ore 17,25 in corso di trattazione dell’argomento sub 2) dell’o.d.g.

12-13) I consiglieri comunali Vitobello e Gorgoglione entrano alle ore 18,12 in corso di trattazione dell’argomento sub 3) dell’o.d.g.

14-15) I consiglieri comunali Gorgoglione e Delvecchio entrano alle ore 18,35 in corso di trattazione dell’argomento sub 3) dell’o.d.g.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- Con delibera di Giunta Comunale n. 228 del 11 dicembre 2008 in conformità a quanto stabilito dal vigente statuto comunale, è stato adottato lo schema del Regolamento del Rifugio comunale per cani, da sottoporre all’esame e all’approvazione del Consiglio Comunale
- per effetto di tale provvedimento giuntale, ai sensi dell’art. 91 del vigente Statuto Comunale, lo schema del citato regolamento è stato depositato presso la Segreteria Generale dal 14 gennaio 2009 al 29 gennaio 2009 al fine di consentire a tutti i cittadini interessati di prenderne visione e di depositare presso lo stesso ufficio osservazioni, memorie, opinioni etc.
- nel suddetto periodo sono state depositate le seguenti osservazioni:
 - o “Proposta emendamenti alla bozza di regolamento del rifugio comunale per cani – Comune di Barletta” della Sig. Gabriella Marcandrea in data 26 gennaio 2009 recante le seguenti osservazioni:
 - Punto 1) Art. 6 Compiti del medico veterinario Punto 4 lett. a), b), c), i)
 - Punto 2) Art. 7 Servizi di cura e igiene degli animali, di pulizia e disinfestazione di locali e spazi. Punto 6
 - Punto 3) Art. 9 Collaborazione tra Comune e Associazioni di Volontariato. Punto 5, Punto 4 lett. f), Punto 6, Punto 8
 - Punto 4) Art. 13 Ricovero presso il rifugio. Punto 4
 - Punto 5) Art. 18 Divieti. Punto 4 e 5
 - Punto 6) Art. 19 Organo con funzioni consultive. Punto 1
 - Punto 7) Art. 21 Norme transitorie
- con nota del 1 settembre 2009 il Dirigente del Settore Ambiente e Servizi Pubblici ha riscontrato le osservazioni di cui al precedente punto ritenendo non meritevoli di accoglimento le osservazioni di cui ai punti 1), 2), 3), 4), 5), 6) e meritevole di accoglimento l’osservazione di cui al punto 7)

Dato atto che lo schema del regolamento approvato con delibera di G. C. n. 228 del 11 dicembre 2008 è stato modificato secondo le sopra elencate osservazioni ritenute ammissibili;

Stabilito che spetta al Consiglio Comunale provvedere all’approvazione del Regolamento di cui alla delibera G. C. n. 228 del 11 dicembre 2008, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 91 del vigente statuto comunale nonché dell’art. 42 del decreto legislativo 267/2000;

Preso atto che il Dirigente del Settore Ambiente e Servizi Pubblici ha espresso parere favorevole per la regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del D.lvo 267/2000 in merito alla presente proposta e che il Responsabile del servizio finanziario ha preso atto, non comportando la proposta in questione alcuna spesa.

Acquisito il parere favorevole della I Commissione Consiliare reso con verbale del 31 ottobre 2011, con la proposizione nel contempo di un **emendamento così articolato:**

art. 17 , comma 3, 1° punto.

si ritiene che la tariffa di € 2.07 sia troppo bassa per soddisfare totalmente i costi (mangimi e pulizia) giornalieri di permanenza del cane ; risulta, inoltre, che le tariffe di permanenza media per un struttura – pensione per cani si aggirino intorno ad € 8,00 -€ 13, 00

art. 18

si propone di aggiungere altro comma come segue:

6) E’ vietata l’introduzione all’interno del rifugio di cani di proprietà onde evitare la trasmissione di malattie infettive;

Sentito il dibattito, così come riportato nell’allegato resoconto verbale, nel corso del quale il Dirigente del Settore Ambiente dichiara di essere favorevole sul secondo emendamento riguardante l’articolo 18, proponendo la riformulazione del primo comma dello stesso articolo 18 nel seguente modo:

“E’ vietato il ricovero, l’introduzione di cani condotti al canile , in uffici comunali o in ogni altra sede da privati cittadini al fine di prevenire malattie trasmissibili all’uomo”

In ordine , poi, al primo emendamento riguardante la proposta di aumento della tariffa, si conviene nel corso del dibattito di considerarlo un atto di indirizzo, una raccomandazione all’Amministrazione da tenere in considerazione nella determinazione annuale delle tariffe inerenti i servizi pubblici.

Posta, quindi, preliminarmente, in votazione la proposta di emendamento formulata dalla I Commissione consiliare riguardante l’articolo 18, così come innanzi riformulata dal Dirigente del Settore Ambiente. Essa viene approvata alla unanimità dei voti favorevoli dei 22 consiglieri comunali presenti e votanti;

Posta, poi , in votazione l’approvazione del regolamento in oggetto, così come proposto dall’Amministrazione, comunale, comprensivo del predetto emendamento innanzi richiamato ed approvato e con la contestuale approvazione del precitato atto di indirizzo, riguardante la determinazione della tariffa;

Con il voto favorevole unanime dei medesimi n. 22 consiglieri comunale presenti e votanti

DELIBERA

1. **APPROVARE** il Regolamento del rifugio comunale per cani allegato al presente atto, per formarne parte integrante e sostanziale.
2. **DARE** mandato ai competenti dirigenti di provvedere agli atti gestionali di propria competenza, conseguenti alla presente deliberazione.
3. **DARE ATTO** che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa.



COMUNE DI BARLETTA

CITTA' DELLA DISFIDA

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE ED AL MERITO CIVILE

REGOLAMENTO RIFUGIO COMUNALE PER CANI COMUNE DI BARLETTA

(Approvato con Delibera di Consiglio Comunale
n. 41 del 7 novembre 2011)

Articolo 1 – Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di funzionamento della struttura comunale adibita a rifugio per cani, nonché le attività gestionali svolte all'interno della stessa.
2. Tra le attività gestionali sono individuate, in particolare:
 - a) le modalità di cattura secondo le tecniche che arrechino il minor danno possibile all'animale e di soccorso dei cani di cui non è individuata la proprietà al momento della richiesta di intervento;
 - b) le procedure di affido e di adozione dei cani, a fronte di richieste di persone interessate;
 - c) le attività volte ad assicurare agli ospiti della struttura l'assistenza veterinaria;
 - d) le procedure per l'applicazione delle tariffe dei servizi erogati dalla struttura.

Articolo 2 – Definizioni

1. Valgono le seguenti definizioni:
 - a) "Rifugio": la struttura comunale adibita a rifugio comunale per cani sita alla S.S. 170 Barletta - Andria;
 - b) "Veterinario": il Medico Veterinario convenzionato con il Comune di Barletta;
 - c) "Responsabile": il responsabile dei servizi di cura ed igiene degli animali, di pulizia e disinfestazione di locali e spazi;

- d) "Personale addetto": il personale addetto ai servizi di cura ed igiene degli animali, di pulizia e disinfestazione di locali e spazi;
- e) "Associazioni di Volontariato": le Associazioni di Volontariato iscritte all'Albo Regionale di cui all'art. 13 della L.R. 12/95;
- f) "Volontari": le persone fisiche iscritte alle Associazioni di Volontariato in possesso dei requisiti prescritti nelle presenti disposizioni per lo svolgimento delle attività disciplinate;
- g) "Dirigente": il dirigente competente del Comune di Barletta.
- h) "Servizio Veterinario": il Servizio Veterinario dell'Azienda ASL BAT.

Articolo 3 – Finalità

1. L'Amministrazione Comunale intende perseguire, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità, mediante l'applicazione delle disposizioni del presente regolamento, le seguenti finalità:
 - a) assicurare l'ottimizzazione gestionale del Rifugio comunale per cani attraverso una rapida adottabilità dei cani ospiti ed una rapida riconsegna ai proprietari;
 - b) ottenere, per ogni animale entrante nella struttura il maggior benessere possibile, compatibilmente con il suo stato di salute.
2. I servizi resi nel Rifugio Comunale per cani rispondono alle seguenti esigenze:
 - a) assicurare la salute ed il benessere dei cani, nel fondamentale rispetto delle caratteristiche ed esigenze fisiologiche ed etologiche della specie;
 - b) incentivare le adozioni e la lotta al fenomeno del randagismo, anche con programmi e progetti specifici, quali la promozione e/o partecipazione a iniziative pubbliche, la visibilità degli animali e la visitabilità della struttura, l'adozione di efficaci forme di comunicazione;



COMUNE DI BARLETTA

CITTA' DELLA DISFIDA

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE ED AL MERITO CIVILE

c) rintracciare i proprietari dei cani smarriti nel minor tempo possibile per evitare inutili permanenze nella struttura di cani riferibili ad un proprietario;

d) contrastare il fenomeno degli abbandoni e del randagismo, anche collaborando con soggetti istituzionali e dell'associazionismo di settore;

e) rendere la struttura un punto di riferimento per gli aspetti riguardanti la convivenza uomo-animale;

f) attivare campagne di educazione sanitaria per l'incentivo alla adozione e per responsabilizzare i detentori degli animali sugli obblighi derivanti dalla legge in collaborazione con la ASL BAT

3. Gli obiettivi e le finalità di cui ai precedenti comma 1 e 2 sono perseguiti anche attraverso la collaborazione con le Associazioni di Volontariato operanti nel settore.

Articolo 4 - Titolarità e Gestione

1. Il Comune di Barletta è proprietario della struttura adibita a Rifugio Comunale per cani sito alla S.S. 170 Barletta – Andria.

2. Il Rifugio è gestito di norma dal Comune di Barletta.

3. Il Comune ha la facoltà di affidare la gestione del Rifugio, ai sensi dell'art. 14 c. 1 lett. a) della LR 12/95, ad associazioni animaliste regolarmente iscritte all'albo regionale ex art. 13 L.R. 12/95, mediante convenzione anche a titolo oneroso limitatamente al riconoscimento delle spese vive rendicontabili.

4. Il Comune può promuovere una gestione consortile con altri Comuni o convenzionare il ricovero e la custodia dei cani la cui titolarità è di terzi.

5. Il Rifugio è costituito dai seguenti reparti:

i. Reparto "Canile sanitario", rappresenta il presidio sanitario ove vengono effettuate tutte le misure di profilassi con particolare riferimento alle malattie zoonosiche;

ii. Reparto "Rifugio" adibito alla custodia permanente e temporanea dei cani in attesa di adozione.

Articolo 5 – Competenze del Comune

1. L'ambito di competenza del Comune è individuato in base a quanto stabilito dalla normativa statale e regionale vigente, nonché con riguardo agli elementi individuati nel presente Regolamento.

2. Il Comune gestisce il Rifugio in economia o mediante affidamento a terzi.

3. Al Comune compete, in particolare:

a) assicurare la manutenzione della struttura;

b) sostenere i cani ospiti del Rifugio;

c) promuovere, in collaborazione con l'Azienda ASL BAT, campagne di sensibilizzazione per l'affidamento degli animali abbandonati, e ricoverati presso il rifugio comunale

d) fornire, in collaborazione con l'Azienda ASL BAT, un servizio di consulenza e di supporto informativo sulle tematiche relative al rapporto uomo/animale e promuovere iniziative atte a migliorare tale rapporto;

e) definire e aggiornare l'ammontare delle tariffe a carico dei proprietari degli animali, di cui al successivo articolo 17, per i servizi resi dalla struttura ed i criteri di esenzione a favore di persone in particolari condizioni economiche o sociali;



COMUNE DI BARLETTA

CITTA' DELLA DISFIDA

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE ED AL MERITO CIVILE

- f) definire un orario di apertura al pubblico della struttura, compatibile con le necessità di gestione della stessa e di cura dei cani, assumendo come principio la differenziazione dell'orario a seconda delle stagioni e la specificazione anche di turni festivi;
- g) sostenere gli oneri per lo smaltimento delle carcasse di animali morti nel rifugio e rinvenuti morti sul territorio comunale qualora non sia possibile rintracciarne il detentore o proprietario.

Articolo 6 - Compiti del Medico Veterinario

1. Il Comune nomina il Veterinario tra soggetti, iscritti all'ordine dei Medici Veterinari, di comprovata esperienza nel campo mediante procedure selettive ad evidenza pubblica.
2. Il Veterinario è responsabile delle attività ad egli ricondotte nei limiti della convenzione stipulata con il Comune di Barletta.
3. In linea generale, il Veterinario informa la propria attività alla salvaguardia del benessere e della salute dei cani intraprendendo ogni utile iniziativa e/o attività di tipo chirurgico, terapeutico, d'urgenza, profilattico nei limiti delle potenzialità strutturali, infrastrutturali e di dotazione.
4. Il Veterinario, inoltre:
 - a) coordina le attività riferite alla gestione del Rifugio; assicurando anche il coordinamento tra il personale addetto, le associazioni di volontariato e i volontari;
 - b) sovrintende alle attività svolte dai volontari all'interno della struttura;
 - c) mantiene e tiene aggiornato il registro dei volontari;

- d) verifica i servizi appaltati dal Comune per la gestione del Rifugio al fine di attestarne l'eseguita prestazione o per segnalarne, in caso contrario, il mancato rispetto delle obbligazioni assunte; delle attività di verifica svolte produce periodiche relazioni all'amministrazione;
- e) monitora i cani accalappiati nel territorio comunale eventualmente ricoverati presso altre strutture autorizzate e convenzionate; a tal fine, tra l'altro, riceve periodiche relazioni sullo stato dei cani eventualmente ricoverati presso altre strutture;
- f) aggiorna il registro di carico e scarico e verifica la rispondenza dei dati ivi riportati rispetto allo stato di effettiva occupazione del Rifugio;
- g) allestisce la cartella clinica individuale di tutti i soggetti ospitati presso il Reparto Rifugio;
- h) somministra la terapia farmacologia agli animali che necessitano di assistenza sanitaria;
- i) effettua visite periodiche presso il Reparto Rifugio con valutazione generale dei singoli box e dei soggetti che presentano sintomatologia;
- j) somministra agli ospiti del Reparto Rifugio la profilassi vaccinale polivalente ed effettua periodici trattamenti per il controllo di ecto ed endoparassiti;
- k) custodisce i farmaci utilizzati per l'assistenza sanitaria degli animali,
- l) predispose la documentazione per coloro che richiedono cani in affido e fornisce le informazioni per la cura dell'animale;
- m) provvede alla soppressione, in modo esclusivamente eutanasico, dei cani gravemente malati, incurabili o di comprovata pericolosità



COMUNE DI BARLETTA

CITTA' DELLA DISFIDA

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE ED AL MERITO CIVILE

n) sovrintende al ritiro, da parte di ditta autorizzata, delle spoglie di animali morti all'interno della struttura per l'invio allo smaltimento.

5. Il Veterinario attua tutti i provvedimenti utili a salvaguardare il benessere e la salute dei cani informandone il Comune con una relazione mensile, siano essi di tipo chirurgico, terapeutico, d'urgenza, profilattico o di laboratorio; effettua il trattamento profilattico delle malattie trasmissibili all'uomo ed agli altri animali nel rispetto della normativa vigente.

6 Il Veterinario può incaricare i volontari, previo accordo con gli stessi, della somministrazione dei farmaci.

7. Il Veterinario garantisce la presenza anche in pronta reperibilità ai fini dell'espletamento dei compiti ad egli attribuiti.

Articolo 7 - Servizi di cura ed igiene degli animali, di pulizia e disinfestazione di locali e spazi

1. I servizi di cura degli animali ed igiene quotidiana e periodica, pulizia e disinfestazione di locali e spazi, somministrazione di cibo ed acqua, sono svolti da apposito soggetto giuridico individuato ai sensi delle vigenti disposizioni in materia e nel rispetto di apposito capitolato/disciplinare. Il soggetto individuato, ad inizio appalto, nomina un Responsabile dei servizi

2. Il Responsabile dei servizi è direttamente e personalmente responsabile di tutte le attività connesse ai servizi e della gestione del personale addetto.

3. Al fine di tutelare il benessere degli animali, il personale addetto deve porre particolare cura ed

attenzione nella ricognizione della popolazione per una verifica "a vista" dello stato di salute dei cani ospitati. Eventuali anomalie devono essere immediatamente segnalate al Veterinario.

4. Il personale addetto deve garantire adeguata assistenza ai visitatori secondo le indicazioni fornite dal Veterinario.

5. Il Responsabile, in quanto assegnatario della gestione dei servizi e dell'uso delle strutture, provvede a detenerle secondo la diligenza del buon padre di famiglia garantendone il buon funzionamento ed informando tempestivamente il Comune degli eventuali problemi che possono verificarsi, della necessità di sottoporre a manutenzioni gli impianti e le attrezzature.

6. Sia nei casi ordinari che nei casi di emergenza, a specifica richiesta del Veterinario, il personale addetto è sempre tenuto a collaborare.

Articolo 8 - Ambiti di competenza del Servizio Veterinario dell'Azienda ASL BAT

1. L'ambito di competenza del Servizio Veterinario è stabilito dalla normativa statale e regionale vigente, con le specificazioni individuate nel presente Regolamento.

2. Le attività ricondotte al Servizio Veterinario consistono, in particolare, in:

- a) interventi obbligatori di profilassi veterinaria sui cani catturati;
- b) operazioni di rilevazione dello stato segnaletico degli animali catturati;
- c) operazioni di identificazione degli animali tramite sistema di riconoscimento elettronico (microchip) inserito sottocute con metodi che non arrechino dolore all'animale;
- d) iscrizione degli animali all'Anagrafe canina;



COMUNE DI BARLETTA

CITTA' DELLA DISFIDA

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE ED AL MERITO CIVILE

- e) assistenza sanitaria agli animali ricoverati presso il Reparto Canile Sanitario ricorrendo al servizio di pronta disponibilità e di primo soccorso;
- f) cattura, ove ricorrano le condizioni, e trasporto presso il Rifugio dei cani randagi presenti sul territorio comunale ricorrendo al servizio di pronta disponibilità;
- g) effettuazione degli interventi chirurgici di sterilizzazione individuati nella ovariostereotomia per le femmine e nella orchiectomia per i maschi;
- h) controllo dello stato di salute dei cani che entrano nella struttura;
- i) attività di vigilanza sul benessere animale nella struttura denominata rifugio per cani;
- j) indagini epidemiologiche su base locale con particolare riferimento alle malattie zoonosiche.

Articolo 9 - Collaborazione tra Comune e Associazioni di Volontariato

1. Per l'espletamento delle attività connesse alla gestione del canile il Comune può avvalersi, previa stipulazione di formale convenzione, della collaborazione e del supporto, a titolo volontario e gratuito, dalle Associazioni di Volontariato iscritte all'Albo Regionale di cui all'art. 13 della L.R. 12/95 nonché delle Guardie zoofile di cui all'art. 15 della stessa Legge.
2. Il Comune regola le modalità di informazione e le modalità di accesso alla struttura delle Associazioni di Volontariato, che ne facciano richiesta e aventi fini di tutela degli animali.
3. Ogni Associazione di Volontariato convenzionata nomina un proprio referente di cui

dà comunicazione scritta al Dirigente ed al Veterinario e l'elenco dei soci che intendono frequentare la struttura secondo una turnazione concordata.

4. L'attività svolta dai volontari consiste normalmente in:

- a) fare sgambare i cani, collaborare agli abbinamenti dei cani nei box, collaborare alla toelettatura;
- b) accompagnare i visitatori al canile e fornire loro tutte le informazioni relative ai cani di cui si propone l'adozione;
- c) partecipare alle iniziative di informazione e sensibilizzazione promosse dal Comune e dall'ASL in materia di lotta al randagismo e tutela degli animali da affezione.

5. Il Volontario che intenda svolgere le attività disciplinate presso il Rifugio deve essere in possesso di autorizzazione scritta previa istanza, indirizzata al Dirigente e formulata secondo le modalità prescritte dall'art 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, riportante:

- a) i dati anagrafici e di residenza;
- b) un recapito telefonico raggiungibile con continuità;
- c) l'Associazione di Volontariato alla quale aderisce;
- d) l'assunzione di responsabilità in merito ad eventuali rischi, oneri e danni sia fisici che biologici che dovessero derivare dall'esercizio delle attività disciplinate;
- e) la piena e perfetta conoscenza delle disposizioni di legge e comunali vigenti e l'accettazione delle prescrizioni ivi contenute;
- f) a fini di tutela del benessere animale, l'avvenuta formazione sul comportamento animale e relazione uomo-animale a cura di un'Associazione di Volontariato;



COMUNE DI BARLETTA

CITTA' DELLA DISFIDA

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE ED AL MERITO CIVILE

- g) l'adozione delle misure di cautela, prevenzione e protezione per l'esercizio delle attività disciplinate.
6. L'autorizzazione è rilasciata previo parere favorevole del Veterinario.
7. Il Dirigente si riserva la facoltà di sospensione o revoca dell'autorizzazione concessa al Volontario, nei casi di inosservanza delle disposizioni sia generali che comunali vigenti e/o di disturbo al corretto svolgimento dei servizi.
8. I giorni e gli orari di accesso alle strutture dei Volontari sono individuati da apposita disposizione emessa dal Dirigente su indicazione del Veterinario. È consentito ai Volontari ai fini del benessere animale seguire gli animali bisognosi di cure particolari, in via eccezionale, anche nella fascia pomeridiana su parere del <veterinario.
9. I volontari operanti all'interno del canile devono essere muniti di tessera di riconoscimento attestante l'adesione all'Associazione di Volontariato convenzionata.
10. Presso il canile viene istituito un registro dei volontari composto da due sezioni: nella prima deve essere tenuto aggiornato, a cura del Veterinario, l'elenco degli associati abilitati a prestare la loro opera presso il canile, nella seconda devono essere registrate e sottoscritte dagli interessati le presenze giornaliere di ogni singolo volontario.
11. Presso il Rifugio è istituita, a cura del Veterinario, una agenda utilizzabile dai volontari e dal personale addetto per segnalare problemi sanitari degli animali ospitati, con firma periodica di presa visione da parte del Veterinario di servizio.

Articolo 10 – Visitatori

1. Il Rifugio Comunale per cani è aperto al pubblico nei giorni e negli orari prefissi e riportati sugli avvisi affissi agli ingressi dei Reparti.
2. I visitatori, accompagnati dal personale indicato dal Veterinario, possono accedere ai reparti nei corridoi e negli eventuali spazi loro riservati.
3. I giorni e gli orari di accesso alle strutture sono individuati da apposita disposizione emessa dal Dirigente su indicazione del Veterinario.
4. Sono fatte salve le specifiche prerogative del Servizio Veterinario ASL.

Articolo 11 - Cattura e recupero dei cani

1. Al cane, se non pericoloso, non può essere negato il diritto di essere libero.
2. Il Servizio Veterinario della ASL BAT assicura il servizio di cattura dei cani vaganti presenti sul territorio e di recupero di cani incidentati o feriti di cui non è individuata la proprietà al momento della richiesta di intervento.
3. Il cittadino che trova un cane vagante o randagio, la cui presenza dia origine a disturbo o molestia, ne dà immediata comunicazione alla Polizia Municipale indicando la zona in cui l'animale è stato avvistato.
4. La Polizia Municipale attiva il servizio di cattura e recupero svolto dal personale del Servizio Veterinario della ASL BAT.
5. I cani catturati e recuperati, qualora non sia possibile l'immediata restituzione al legittimo proprietario, sono condotti al rifugio comunale e ivi ricoverati per l'esperimento delle procedure indicate all'articolo seguente.



COMUNE DI BARLETTA

CITTA' DELLA DISFIDA

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE ED AL MERITO CIVILE

Articolo 12 - Operazioni preliminari al ricovero presso il rifugio

1. Al momento del ricovero presso la struttura del cane catturato, il Veterinario provvede ad effettuare le seguenti operazioni:
 - a) verifica del microchip/tatuaggio e di altri segni di riconoscimento dell'animale volti ad individuarne il legittimo proprietario;
 - b) registrazione dei dati relativi all'animale e all'intervento di recupero/cattura.
2. Qualora sia possibile l'identificazione del proprietario del cane, il Veterinario avverte l'interessato ai fini della riconsegna dell'animale.
3. Le spese relative alla custodia, al mantenimento e alla cura del cane, sono poste a carico del legittimo proprietario.

Articolo 13 - Ricovero presso il rifugio

1. Effettuate le operazioni preliminari, l'animale viene trasferito al Reparto Canile sanitario ove, a cura del Servizio Veterinario, vengono effettuate la visita veterinaria, gli accertamenti diagnostici e la somministrazione di eventuali terapie farmacologiche.
2. Qualora il cane recuperato non sia regolarmente anagrafato, l'animale viene sottoposto, a cura del Servizio Veterinario, a identificazione mediante sistema di riconoscimento elettronico e iscrizione all'anagrafe canina e successiva sterilizzazione.
3. Al termine delle operazioni di cui ai precedenti commi, l'animale viene trasferito al Reparto Rifugio. Decorso sessanta giorni in assenza di reclamo da parte di legittimo proprietario, il cane può essere affidato gratuitamente a privati maggiorenni, a enti e associazioni protezionistiche.

4. Per scongiurare il sovraffollamento del rifugio comunale assicurando il benessere degli animali ivi ospitati, il Comune e il Servizio Veterinario pianificano la reimmissione sul territorio dei cani non aggressivi compatibilmente con le esigenze di tutela e sicurezza dei cittadini per i quali non sia stato identificato il proprietario e non sia stato effettuato l'affidamento:

5. Per assicurare il benessere degli animali ospiti del Rifugio, tutti i cani, ad eccezione di quelli posti in quarantena, ed altri casi specifici indicati dal Veterinario, devono essere sgambati in apposite aree secondo un programma deciso dallo stesso, comunicato al Dirigente e comunque reso disponibile presso il Rifugio.

6. Il personale addetto garantisce l'assistenza alla "sgambatura" dei cani, nei giorni e durante la fascia oraria prefissati nei limiti dei turni di lavoro prefissati.

Articolo 14 - Modalità di affidamento dei cani randagi

1. Il Veterinario procede ad affidare gli animali ospiti del rifugio comunale solo a soggetti privati che offrano garanzie di buon trattamento, dandone comunicazione al Servizio veterinario ASL per gli adempimenti relativi all'anagrafe canina nonché al Dirigente.
2. Il Veterinario può inoltre procedere ad affidare i cani ad Associazioni di Volontariato regolarmente iscritte all'albo regionale ex art. 13 L.R. 12/95.
3. L'affidamento degli animali può avvenire nei seguenti due modi:
 - in via definitiva, qualora il proprietario non li abbia reclamati entro sessanta giorni dalla cattura e ricovero;



COMUNE DI BARLETTA

CITTA' DELLA DISFIDA

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE ED AL MERITO CIVILE

- in forma temporanea, prima che sia decorso il termine di sessanta giorni dalla cattura, solo se gli affidatari si impegnino a restituire gli animali ai proprietari che ne facessero richiesta entro il termine di cui sopra.

4. Il cane al momento dell'affido deve essere consegnato in buone condizioni di salute non affetto da malattie infettive e trasmissibili all'uomo ed agli animali. Il cane, a richiesta dell'affidatario, deve essere sottoposto ad intervento di sterilizzazione a cura del Servizio Veterinario. Tale intervento verrà garantito anche nel caso di affidamento di cuccioli, atteso che gli stessi raggiungano l'età per poter subire l'intervento di sterilizzazione. Le cure sanitarie successive all'affido sono garantite direttamente dal proprietario.

Articolo 15 - Registro di carico e scarico

1. Il Veterinario tiene aggiornato un apposito registro di carico e scarico, sotto la vigilanza del Servizio Veterinario ASL.
2. Sul registro sono annotate: la data e il luogo di cattura dell'animale vagante, i dati segnaletici, il codice di identificazione esistente od attribuito, la data di trasferimento dell'animale dopo il periodo di osservazione sanitaria e/o di ricovero e le generalità del destinatario in caso di cessione, il riferimento alla cartella clinica dell'animale.
3. Qualora il cane venisse affidato ad un privato cittadino che ne faccia richiesta, verrà compilata la scheda di affido ed allo stesso verranno forniti i documenti per l'identificazione del cane.
4. Nel caso di cane microchippato, per il quale si è provveduto all'identificazione del proprietario, lo stesso, prima del ritiro dell'animale, dovrà sottoscrivere l'apposita scheda che attesta l'avvenuta restituzione al proprietario.

5. Nel caso di cane non microchippato, per il quale si è provveduto all'identificazione del proprietario, lo stesso, prima del ritiro dell'animale, dovrà provvedere a dichiararlo presso l'anagrafe canina, alla microchippatura a proprie spese, alla sottoscrizione dell'apposita scheda che attesta l'avvenuta restituzione al proprietario.

6. I dati contenuti nell'anagrafe canina sono oggetto di analisi statistiche.

Articolo 16 - Ricovero di cani padronali

1. Il ricovero di un cane padronale è consentito con spese a carico del richiedente previa autorizzazione del Dirigente, valutata la situazione di affollamento del Reparto Rifugio.
2. E' consentito il ricovero urgente di cani i cui proprietari vengano sottoposti a misure cautelari disposte dall'Autorità Giudiziaria.

Articolo 17 – Tariffe

1. Al proprietario del cane ritrovato e restituito viene applicata la tariffa giornaliera per la permanenza presso il Rifugio nonché le spese sostenute per eventuali trattamenti sanitari.
2. Le tariffe per le prestazioni praticate ai cani catturati devono essere pubbliche. A tal fine nel Rifugio è presente una bacheca, situata all'esterno dei locali di servizio dove deve essere esposta la tabella con l'indicazione delle tariffe a carico di coloro che eventualmente risultino proprietari dei cani catturati.



COMUNE DI BARLETTA

CITTA' DELLA DISFIDA

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE ED AL MERITO CIVILE

3. Si applicano le seguenti tariffe:

- permanenza giornaliera al canile di animali restituiti ai proprietari: euro 2.07;
- rinunce di proprietà e cucciolate euro 2.07 giornaliere;
- vaccinazioni euro 15.49 + costo vaccino;
- antiparassitari euro 15.49 + costo farmaco.

4. Le tariffe di cui sopra sono aggiornate annualmente dal Dirigente competente in base all'indice ISTAT di settore.

Articolo 18 – Divieti

1. È vietato il ricovero, l'introduzione di cani condotti al canile, in uffici comunali o in ogni altra sede, da privati cittadini al fine di prevenire malattie trasmissibili all'uomo.

2. È vietato l'abbandono di cani nei pressi del canile comunale ed è altresì vietato, il ricovero degli stessi nella struttura comunale.

3. È vietato introdurre e/o depositare all'interno della struttura comunale alimenti e cibo per i cani, farmaci e parafarmaci, materiali, manufatti e qualsiasi altro oggetto o materiale senza l'espressa autorizzazione del Veterinario.

4. Per la salvaguardia del benessere degli animali, per la tutela della loro salute e della sicurezza di ospiti e operatori è fatto divieto di accedere nelle aree sanitarie, nelle aree di isolamento e nelle aree dei servizi.

5. Nel corso delle visite non sono consentite riprese fotografiche se non espressamente autorizzate.

Articolo 19 – Organo con funzioni consultive

1. Viene istituito un organo con funzioni consultive nella gestione del canile composto da:

- un rappresentante del Comune di Barletta individuato dal Sindaco, che presiede l'Organo;
- un rappresentante della Commissione consiliare Ambiente;
- un rappresentante del Servizio Veterinario individuato dal Dirigente del Servizio Veterinario dell'Azienda ASL BAT;
- un rappresentante di ogni Associazione iscritta all'albo regionale ex art. 13 L.R. 12/95 con sede nel Comune.

2. I compiti e le funzioni di tale organismo sono le seguenti:

- suggerire all'assessore e al dirigente competenti le strategie per le problematiche inerenti il fenomeno del randagismo ;
- suggerire all'assessore e al dirigente competenti ogni iniziativa atta al miglioramento della gestione del Rifugio.

Articolo 20 – Sanzioni

1. Salvo che il fatto non costituisca reato, si applicano le sanzioni di cui all'art.17 della Legge Regionale n. 12 del 3 Aprile 1995.

2. La violazione delle norme del presente regolamento comporta, ai sensi di quanto previsto dall'art. 7 bis del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) e con i procedimenti di cui alla Legge 689/81, l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 a euro 200,00, salvo il deferimento alle autorità competenti per le inadempienze più gravi o comportanti la violazione di norme cogenti.

3. Il Dirigente dispone periodiche visite al Rifugio al fine di verificare l'osservanza delle disposizioni contenute nel presente Regolamento e dell'eventuale applicazione delle relative sanzioni.



COMUNE DI BARLETTA

CITTA' DELLA DISFIDA
MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE ED AL MERITO CIVILE

Articolo 21 - Norme Transitorie

Per quanto non contemplato nel presente regolamento si rimanda alle seguenti disposizioni normative:

- Legge Regionale n. 12 del 3 Aprile 1995;
- D. Lgs. N. 116 del 27 Gennaio 1992;
- Legge n. 281 del 14 Agosto 1991;
- DPR n. 320 del 8 Febbraio 1954;
- Legge n. 63 del 9 Settembre 1988;
- D.Lgs. n. 267/2000;
- Legge n. 189 del 20 Luglio 2004;
- Ordinanza del Ministero della Salute del 27 Agosto 2004;
- Legge Regionale n. 26 del 9 agosto 2006.